RISPOSTA
D'vn Dottore in Theologia

Ad vna lettera ſcrittagli da vn Reuerendo ſuo Amico,

Sopra il Breue di Cenſure dalla Santità di Papa Paolo V. publicate contro li Signori

VENETIANI,

Et ſopra la nullità di dette Cēſure, cauata dalla Sacra Scrittura, dalli Santi Padri, & da altri Cattolici Dottori.





Molto Reuerendo Signore.

HO letto la vostra lettera, & mi sono grandemente marauigliato, che riceuend'io sempre in tutte le occorrenze li primi auuisi da voi, & particolarmente doue se vi parano innanzi occasioni di ricercar da me qualche parere, hora, che nella vostra Città corrono tante diffamationi di così rileuanti cose, & di somma importanza, siate stato l'vltimo ad auuertirmene. Et pure con tanta sollecitudine non mancate di richiedermi quel ch'io senta sopra questi Breui Pontificij publicati contro la Republica, & sopra le protestationi di nullità, & inualidità di essi Breui da lei fatte per difesa, & sostentamento delle sue ragioni. Io se ben potrei non ingãnarmi della causa di cotesta vostra tardanza, & attribuirla alla difficoltà della materia, anchorche non saprei persuadermi, che scrupolo potesse combattere l'animo vostro; tuttauia per farui piacere vi scusarò con le straordinarie occupationi, che mi allegate, & risoluendomi di compiacerui al solito, crederò etiandio di sodisfarui con la prestezza, che mostrate desiderare: ritrouandomi preparato, per l'essatissima cõsideratione, che tutti questi giorni cõ isquisito studio hò fatto sopra della proposta materia. Dico dunq; (se ho bẽ conseguito la vostra intentione) che desiderio vostro è di sapere.

Se le censure publicate dalla Santità di N.S. Papa Paolo V. contro li vostri Sig. Venetiani siano inualide, & nulle, come si dichiara nel Manifesto loro, onde essendo elle nulle possiate nella vostra Chiesa seguitar à celebrare, à ministrare i Santissimi Sacramenti, & essercitare tutti quei sacri, & diuini ministerij, ch'essercitauate prima della publicatione delle dette Censure, senza alcun scrupolo di conscienza.

Per rispondere dunq; ordinatamẽte, & chiaramente à cotesti vostri quesiti abbracciarò tutto quello, che nella proposta materia si potrà dire in otto Propositioni secondo l'vsanza de' Theologi, la dottrina delli quali, si come sarà lontana da ogni sorte d'interesse, ò adulatione, così sarà fondata nella sacra, & Diuina scrittura, nelli detti, & espositioni de' Santi Padri, & nella onnipotente forza della Verità, & della ragione, acciochè niuno, eccetto chi fosse proteruo habbia ardire di contradirle.

PRIMA PROPOSITIONE.

LA potestà che hanno i Prencipi secolari, anzi lo stesso Sõmo Pontefice, come Prencipe temporale di Stati, & Prouintie, che possede, è loro concessa immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione.

Per intelligenza, & chiarezza di questa Propositione deuesi auertire, che de iure gentium è stato introdotto il Dominio, & la seruitù, il comandar del Prencipe, & l'vbbidire del suddito in quattro modi, cioè, Per elettione, Per heredità, Per donatione, ò Iure belli, in maniera, che tutti quei Prencipi, che in vnò di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel throno del Prencipato, sono giusti, & legitimi Signori. Questi (dico) che hanno l'auttorità da Dio di comãdare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di castigare i suoi sudditi, senza alcuna eccettione.

La dottrina non è mia, è dell'Apostolo S. Paolo nell'Epistola alli Romani nel cap. 13. anzi, è dello Spirito Sãto, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse: Le parole dell'Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas, nisi à Deo. Questo luogo esponendo S. Giouanni Chrisostomo, dice: Facit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politias euertat, sed vt ad melius instituat. Ostendens quod ista omnibus imperentur, & Monachis, & Sacerdotibus non solum secularibus, id quod statim in inito declarat, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiã si Prophæta, siue tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio. Laonde nell'antica legge, se bene i Leuiti hebbero vn Sommo Sacerdote, cioè Aron; tutta uolta nelle cose temporali, & nelle cause, & nei giuditij rimasero soggetti à Mosè loro Prencipe temporale, come ben proua il Couarruuias nel c. 3 delle sue questioni Pratiche al nu. 3. & nella primitiua Chiesa non vi fu la distintione del Foro; percioche Giustiniano Imperatore fù il pri-

mo, ilquale à petitione del Vescouo di Constantinopoli cõcesse a gli Ecclesiastici, che nelle Cause Ciuili potessero esse re giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedito, nel qual caso,& nelli delitti Criminali lascia,che gli Ecclesiasti ci siano soggetti al Prencipe,& alli Ministri del Prencipe tẽ porale, come chiaramente si legge nella nouella Constitutione 85. di Giustiniano Imperatore. Nè perche Costantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicari potestis,quia ad Dei iudicium reseruamini. come scriue il Gratiano in cap.Futuram 12.q.1. si caua da esse,che gli Ecclesiastici non siano soggetti al Prencipe se colare; poiche fù questo vn'eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa,& benigno,& pio;ma non già perche così nel vero sentisse; cõciosiacosa che se quello che disse Constantino fusse vero, nè anco gli Ecclesiastici potriano essere giudicati da suoi Prelati,dicendo ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo errore. Sono dunque tutti gli Ecclesiastici,& i secolari,de iure diuino soggetti al Prencipe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. & la ragione si è, perche,si come niuno,è eccettuato dall'vbidienza,che deue à Dio; così niuno è eccettuato dall'vbidienza,che si deue al Prencipe;perche, come soggionge l'Apostolo: Omnis potestas est à Deo.La onde dal Profeta Dauid, i Regi, & Prencipi secolari sono chiamati Dij: Deus stetit in Synagoga Deorum,in medio autem Deos dijudicat; Percioche,come esplica il Rè Giosafat nel lib.2.de Paralip.nel cap.19. i Giudici secolari, nõ hominum,sed Dei iudicia exercent.Questo istesso luogo delli Prencipi secolari parlando, cita Christo in S. Giouanni nel c.10.& conferma,che loro conuiene il nome di Dij. Si illos dixit Deos ad quos sermo Dei factus est; come dottamente nota il Cardinal Bellarmino al cap.3. del libro, che scriue de Laicis. Seguita l'Apostolo & dice: Qui potestati resistit Dei ordinationi resistit. Ecco l'auttorità,che hanno

li

li Prencipi secolari di far leggi in ogni materia,& che obli-ghino ogni persona,conforme à quello che si legge ne' Pro uerbij di Salomone,doue parlando Iddio, dice: Per me Reges regnant,& legum conditores iusta decernunt. Quindi è, che li Christianissimi Imperatori Giustiniano, & Theodosio nel Codice hanno fatto molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche,& alli beni,& disciplina Ecclesiastica. Sotto li titoli de Episcopis & Clericis. de sacrosanctis Ecclesijs,&c. A queste leggi comanda l'Apostolo,che si vbidisca,& non si faccia resistenza, poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, Ipsi sibi damnationē acquirunt.cioè, fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'Inferno condannati. In oltre comanda l'Apostolo,che si paghi al Prencipe da tutti il tributo; perche chi lo paga al Prencipe, lo paga à Dio. Cui vectigal,vectigal, cui tributum, tributum, sunt enim ministri Dei ad tributa. il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S.Thomaso d'Aquino Maestro di tutti i Theologi,vnico Sole della Cattolica Scuola, dice: Che se li Clerici sono liberi dal tributo,ciò hanno non come alcuno si pensa de iure diuino; ma ex Priuilegio Principum,& parla de' Prencipi secolari. Finalmente concludo con S.Paolo dell'auttorità del Prencipe.Non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est ad vindictam. Ecco l'auttorità del Prencipe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio li Prelati Ecclesiastici,hauendo i Clerici malfattori degradato, & dichiarato inhabili del grado Clericale non passano più oltre. ma acciochè siano con la morte castigati tradunt eos brachio seculari. Et perche alcuno non pensasse, che le parole sue fussero di consiglio,& non di precetto per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram,sed etiam propter conscientiam. si che siamo vbligati in conscienza d'vbidire al Prencipe secolare in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S.Paolo.

SE-

CHristo nostro Saluatore, se ben come figliuol di Dio vguale al Padre est Rex Regum, & Dominus Dominantium; tutta volta essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì auanti la sua morte, come dopò la sua santissima resurrettione non essercitò la potestà di Prencipe temporale. Non hebbe Regno temporale, come disse a Pilato Rex es tu. Tu dicis, rispose; ma auuertisci, che se ben son Rè, tutta volta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè temporale. La onde quando quei popoli, che furono da lui miracolosamente satiati con cinque pani, & due pesci vollero farlo Rè aufugit, ne raperent, & facerent ipsum Regem. Nô volle giudicar alcuno, onde rispose a quelli, che voleuano, ch'ei sententiasse in vna lor controuersia. Quis me constituit Iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato, ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper, come nota S. Thomaso nell'Epistola alli Romani, finalmente comandò, che il tributo si pagasse al Prêcipe secolare, cioè Cesare, reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari.

Alcuni s'oppongono a questa nostra propositione con dire, che se ben Christo pagò il tributo à Cesare per se, & per S. Pietro, tutta volta disse, che non era obligato à pagarlo. Nunquid filij debent soluere tributum, nel che mostrò l'auttorità di Prencipe temporale, ilqual'è essente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori chiamati co'l nome di filij non erano obligati à pagar quel tributo, & essendo egli del paese, &c. S. Pietro ancora affermò, che non erano obligati, ò per dir meglio volle accennare la sua santissima Diuinità, & dire, che come figliuol di Dio non era obligato a pagar il tributo. Ma perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo sacramento, del qual erano incapaci quelli essattori del Prencipe disse, sed ne scandelizentur; doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri del Prêcipe secolare, con allegare vna vera, & reale, ma non da lo

ro intesa essentione. Altri per contradire a questa istessa Propositione, ricordano, che Christo eiecit ementes, & vendentes à templo, ma questo fece come Profeta per zelo, onde a simil proposito l'Euangelista cita il verso di Dauid: Zelus domus tuæ comedit me. Altri dicono, che quando mandò i discepoli, che li menassero l'Asina, & l'Asinello ordinò loro, che dicessero al padrone, quia Dominus his opus habet, cioè il padrone di tutto il mondo. Ma non si intende così quel luogo per ritrarne l'auttorità di Prencipe; ma sì bene per accennare, che il Signore del Cielo, & della Terra era ad ogni modo tanto pouero, che gli conueniua dimandare in presto quei giumenti, come esplicano i Dottori; Et la ragione si è, perche se hauesse voluto essercitar l'auttorità di Prencipe non hauerebbe detto his opus habet, ma quia Dominus ita præcipit, ò in altro modo. Finalmente quelli da' quali questa nostra Propositione, è giudicata difficile a prouarsi, vniuersalmente dicono, che Christo quando entrò in Gierusalemme trionfante il dì delle Palme esercitò l'auttorità di Prencipe tẽporale; onde l'Euangelista allega la Profetia: Ecce Rex tuus venit tibi, mansuetus sedens super Asinam, & super pullum filium Asinæ; Ma chi ben considera il fatto, vn tratto s'accorge, che se ben il Saluatore era il promesso Re, & Messia, tutta volta entrando in Gierusalemme à quel modo vile, & abietto non essercitò l'auttorità di Prencipe temporale, anzi più presto diede ad intendere, che il suo Regno, non erat (come disse à Pilato) de hoc mundo; ma si bene spirituale, & eterno, perche i Regi temporali, entrano in altra pompa nelle Città del suo Regno, che non fece Christo, ilqual entrò in Gierusalemme pouerissimamente: Sedens super Asinam, & pullum filium Asinæ.

TERZA PROPOSITIONE.

NOn hauendo il Signor nostro Giesu Christo essercitato l'auttorità di Prencipe temporale, non è il douere di dir, che questa auttorità habbi lasciata à San Pietro, & alli

suoi

ſuoi ſucceſſori, li quali ſono ſuoi Vicarij, atteſo che il Vicario non è da più del ſuo prencipale. Onde ben dicono il Soto nel lib.4. delle Sentenze, trattando di queſta materia, & il Cardinale Bellarmino de auctoritate Papæ, che ſi marauigliano delli Canoniſti, che habbiano hauuto ardire ſenza alcuna ragione, ò auttorità del Nuouo Teſtamento di affermare, che Papa eſt Dominus totius orbis directe in temporalibus, dottrina nel vero ſcandaloſa, & poco fondata. Sò bene che alcuni citano, oltre i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle Diuine non poſſono hauer vguale auttorità (dico) citano S. Thomaſo d'Aquino de Regimine Principum; che nel cap. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice, eſt Dominus totius orbis in temporalibus, & ſpiritualibus. ma quel libro non è di S. Thomaſo, come bene dimoſtra il Cardinal Bellarmino nel libro de poteſtate Papæ; percioche oltre l'altre certiſſime congietture, vna è quella, che nel libro 3. al cap. 20. fa mentione della ſucceſſione di Adolfo Imperatore dopò Ridolfo, & della ſucceſſione di Alberto dopò Adolfo, lequali auennero l'anno 1292. cioè la prima, & la ſeconda l'anno 1299. & S. Thomaſo morì l'anno 1274. Citano in oltre vn'altro luogo di S. Thomaſo nel lib. 2. delle ſentenze alla Diſtin. 44. doue dice, Eſſe in ſummo Pontifice apicem vtriuſque poteſtatis, temporalis, & ſpiritualis, ma chi legge il Teſto s'auuede, che S. Thomaſo fù di contraria opinione; percioche hauendo detto che nelle coſe temporali ſi deue più preſto vbidire al Prencipe temporale, che allo ſpirituale, & nelle coſe meramente ſpirituali più preſto allo ſpirituale, che al temporale, conclude ſe non fuſſe il ſommo Pontefice, ilquale hauendo nelle prouintie à lui ſoggette l'vna, & l'altra giuriditione, dee eſſere dalli ſudditi ſuoi vgualmente nell'vno, & nel l'altro modo vbidito. per indebolire la forza di queſta noſtra Propoſitione alcuni dicono, che Aleſſandro VI. Papa diuiſe l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portogallo; perche egli come Vicario di Chriſto ne era natural prencipe temporale,

porale,

porale, & che Leone III. diede l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga. Poiche Alessandro non come padrone delle Indie, ma come Giudice compromissario da essi Regi eletto per sopire, & affatto smorzare la fiamma delle discordie per sentenza determinò, che i Mari fossero diuisi; & che l'armata dell'vno, per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro, per l'altro Mare nauigasse; & che tutto quello, che quiui acquistassero Iure belli fosse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gli Historici di quei tempi. Leon III. è vero ch'essendo stato discacciato dalla Sedia, dal popolo Rom. essendoui stato rimesso da Carlo Magno fece che'l popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina. Ilqual fatto hora gl'Historici attribuiscono al popolo Romano, che vedendo essere da' Greci l'Imperio mal gouernato, elesse Iure antiquo vn'altro Imperatore. hora dicono, che essendo Carlo padrone dello Stato comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatori. hora che Irene, & Niceforo si contentarono di quella diuisione. In somma sia quel che si voglia è certo che il Papa, ilquale era stato discacciato dalla sedia, nè possedeua cosa alcuna non diede l'Imperio d'Occidente a Carlo, ilqual già l'haueua, & Iure belli n'era padrone. Et che assolutamente gli desse il titolo, nè anche è certo; se bene, sì in questo caso, come in altri, che si possono allegare contro la nostra propositione, si dee rispondere, che non hauendo il Papa hauuto l'auttorità da Christo in temporalibus, come si è detto, & dirassi più chiaramente nella seguente propositione, se hà essercitato la detta auttorità, ò l'ha fatto de consensu de gli interessati, ò perche ancora egli ha alcuna potestà temporale in vno di quei quattro modi sopradetti; ma nõ per questo quindi si proua, ch'egli habbi hauuto l'auttorità directe in temporalibus dà Christo Nostro Saluatore; oltre che molte cose si fanno da alcuni delle quali, se si cerca quo iure fiant, non è facile il ritrouarlo.

QVARTA PROPOSITIONE.

L'Auttorità promessa da Christo nostro Saluatore a S. Pietro sotto la metafora delle Chiaui, è meramente spirituale. Tibi dabo Claues regni Cęlorum, non dice regni terrarum, & la ragion insegna quello che nell'Hymno della Chiesa si legge: Non eripit mortalia, Qui regna dat cęlestia, percioche il regno temporale, & la Monarchia in che maniera si douesse gouernare già era stato fondato dal principio del mondo per l'auttorità del Gran Monarca dell'vniuerso Dio: di maniera, che Christo Saluator nostro nõ fondò la Monarchia temporale: resta dunque di dire, che fondasse la spirituale: ilche chiaramente si vede in San Giouãni nel cap. 20. doue hauendo detto: Data est mihi omnis potestas in cœlo, & in terra, ad ogni modo la dà a gli Apostoli insieme con S. Pietro limitata: Insufflauit in eos, & dixit, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt. doue, & dall'atto, che Christo fa, & dalle parole, che dice si caua, che l'auttorità del sommo pontefice, è spirituale, & super peccato; & sopra dell'anime solamente; secondo le parole di quella Oratione della Chiesa a S. Pietro, Qui Beato Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti. laquale è limitata, come ho detto, anzi l'auttorità di scommunicare data all'istesso S. Pietro è conditionata. Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, & Ecclesiam non audiuerit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. nel qual luogo il Saluatore dà l'auttorità di scommunicare; ma supposto il peccato, & la ostinatione nel peccato.

QVINTA PROPOSITIONE.

L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Prencipe secolare, se bene alcuni non sò cõ che fondamento tengono, che sia de Iure diuino; tutta volta la contraria opinione, cioè, che sia solamente de Iure humano è migliore, & più conforme alla sacra, & diuina scrittura, al

li detti de' Santi padri, & alle Historie: percioche, oltre quel lo, che habbiamo detto nella prima propositione, Che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al prencipe secolare, oltre, che Salomone priuò Abiatar del sommo Sacerdotio de gli Hebrei, come si legge nel 3. lib. de' Regi nel cap. 2. nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano Imperatore, non si legge in iure priuilegio alcuno di essentione fatta à gli Ecclesiastici. San paolo disse; ad tribunal Cæsaris stò, Cæsarem appello: & per lasciare gli altri infiniti essempi, si legge nella vita di Ottone primo Imperatore Christianiss: che depose auctoritate propria Giouanni papa XII. perche era vn'huomo pessimo, & se la essentione è de Iure diuino; perche Papa Hadriano primo, vuole, che Carlo Magno habbia l'auttorità di eleggere il Romano pontefice, nel capitolo Hadrianus; ilche ancora fece Leone VIII. à fauore di Ottone primo, come si legge nell'istessa distintione, che è la 63. can. in Synodo. Questa dottrina, non solamente è di S. paolo, come ho prouato nella prima propositione, ma ancora di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Thomaso di Aquino, di Soto, prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. libro dell: Sentenze, di Couaruuias Eccellentissimo Canonista nel cap. 31. practicarum Quæstionum, ilqual cita à suo fauore. Innocentio III. papa, Alciato, Ferrarese, Medina, & altri, & questi due Dottori, cioè Soto, & Couaruuias, si deuono in questo particolare molto stimar, p hauere scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento; E la loro dimostratione, è efficacissima, perche oltre la auttorità affermatiua di S. paolo, di S. Gio. Chrisostomo, di S. Thomaso, oltre l'vsanza della primitiua Chiesa, apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi; Cioè se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de Iure diuino, doue si legge questo Ius? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del Nuouo Testamento, ò sia anchora del Vecchio. L'altro argumeuto si è, che niun prencipe secolare Christiano hauendo la mira alla quiete, & al buon gouer-

no del suo stato guarda à questo, ma lascia godere à gli Ecclesiastici quelle essentioni, che gli pare, & quelle, che non gli pare non permette, che le godano. Et si bene alcuni per legge humana intendono il Canone; tutta volta per quanto si caua dalla Dottrina della prima Propositione si dee intendere il Priuilegio del Prencipe, ò la consuetudine da esso Prencipe dissimulata, o il Canone riceuuto, ilquale non è sopra ius diuinum. in maniera, che hauendo il Prencipe secolare la potestà sopra di tutti i suoi sudditi de iure diuino, non sò, come possa questa potestà esergli, ò sminuita, ò tolta dal Canone, ilquale est ius humanum, per la regola commune de' Legisti, che quotiescunq; concurrunt duo iura minus debet cedere maiori.

SESTA PROPOSITIONE.

MEntre, che il Prencipe di Venetia legitimo, & natural Signore del suo Stato, ilquale non ha mai conosciuto altro superiore in temporalibus, eccetto Iddio, fa leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto al suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche, ne' casi graui, & attroci, e dispone sopra i beni non ancora passati à gli Ecclesiastici per l'auttorità, che ha immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi ch'è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche Chi non facit contra aliquam legem non peccat, meno si dee dir che pecchi, qui obseruat legē, & di più qui retinet quod suum est non peccat, nè si dee forzare à seguitare l'opinione di quelli, che tengono, che la essentione sia de iure diuino; percioche ogni Christiano, è libero à seguitare, che opinione gli piace, purche sia Cattolica, anzi il seguitare l'opinione ragioneuole d'vn Dottore contro il torrente, non è peccato, come ben proua il Nauarro ne' suoi Preludij, dunq; non sarà peccato il seguitare la dottrina di S. Paolo, & di tanti, & così segnalati Dottori, allegati nella prima

&

& nella quinta Propositione, anzi à dir il vero non posso scusar quelli, che tẽgono opinione, che la essentione Ecclesiastica sia de iure diuino, parendomi hora poco fondati, hora poco auueduti, hora troppo arrischiati, & hora troppo adulatori.

SETTIMA PROPOSITIONE.

MEntre che la Sereniss. Signoria non è colpeuole, nè fà peccato alcuno in far quello che s'è detto nella Propositione precedente. Se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel Breue delle Censure da lui publicato, scommunicata, se i luoghi sacri, sono interdetti &c. è nulla la sua sentenza. non solamente de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine perscritto dal Canone de Sententia excommunicationis in 6. come si legge nel Manifesto, ma ancora de iure diuino; percioche l'auttorità di scommunicare, è conditionata, si peccauerit in te frater tuus; si che doue non è peccato, non ha luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non ha peccato è nulla, ex defectu materiæ; nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se ben la Signoria Serenissima, come si ha prouato non hà peccato, nè pecca ritenendo quod suum est, pecchi nulla di manco, non volendo vbidire al Pontefice, & essere persistente nella sua opinione; percioche la costanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato non deue dirsi disubidiente, ò ostinato; poiche chi osserua la legge fa operatione santissima, & meritoria, & chi non vbidisce in quelle cose, che non possono esserli commandate, non commete peccato alcuno.

OTTAVA PROPOSITIONE.

E vero che S. Gregorio Papa dice, che sententia pastoris iusta, siue iniusta timenda. Ma non fa al caso questa Sẽtenza; percioche è gran differenza, fra la sentenza del Giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, & quella che è nulla, come dotissimamente affermano il Nauarro, de censuris Ecclesiæ, cap. 27. & il Soto 4. sent. dist. 22. & che l'ingiusta si deue temere,

mere, ma che la nulla non si dee osseruare, per tanto essendo le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto nulle, perche sono, come vna scrittura formata nel l'acqua, ò nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa; Percioche se ben il Nauarro, nel luogo citato ragionando della scommunica inualida, & nulla, dice queste parole: Sententia s'intende del Giudice Ecclesiastico inualida, seu nulla nihil aliud operatur in foro interiori, siue exteriori, quã quod obligat excommunicatum ad seruandum eam, quoad populus sibi persuadeat, vel persuadere debeat causas nullitatis propter scandalum: tutta volta questa dottrina è molto à mio fauore; percioche consta a tutto il popolo di Venetia la causa della nullità, & se ad alcuno non costasse, doueria esserli manifesta per quello che hà fatto intendere a tutti nel suo editto il Serenis: Prencipe; di maniera che non solamente non si deue temere lo scandalo, anzi vi dico, che io nõ posso scusare certi religiosi, liquali, ò sia nato il suo errore da poco sapere, ò da altro sinistro affetto, hanno eletto più tosto partirsi dalla Città che seguitar a ministrare i sacramenti, & celebrare, come per lo bene publico, & della religione lor veniua dal Prencipe ordinato; ilche facendo hanno scandalizato tutti; perche ipsi sibi fuerunt lex, & non hanno voluto pigliar l'essempio della Chiesa Cathredale, & di tutte l'altre antichissime, & santissime religioni; & di tutte le parocchie, a' quali dirò con Christo, che expediret, vt suspenderentur molæ asinariæ in colla eorum, vt non scandalizarent pusillos istos. Oltre che il difendere la libertà del suo Prencipe naturale, il quale mantiene, & conserua nel popolo la pace, la libertà, la religione est de iure Naturæ, cioè diuino, & le sentenze Ecclesiastiche sono de iure positiuo, il quale deue cedere à quello, molto più, quando constat de nullitate; onde alcuni s'ingannano con pensare, che questa controuersia sit de fide, poiche è solamente de moribus, & se al-

cuna

cuna cosa è espressa nella sacra Scrittura, ilche saria il negotio de fide, è l'opinione della Serenis: Signoria, laqual'è espressamente insegnata da S. Paolo; Si che Signor mio seguitate pure à celebrare, à communicare, & far tutto quello, che nella vostra Chiesa prima della publicatione delle dette Censure faceuate, non solamente perche mi scriuete di esser risoluto di farlo: ma ancora per euitare lo scandalo, nō solo perche sententia nulla, minime est obseruanda, cum cōstat de nullitate, ma ancora per non separarui dal vostro capo, che è il Prencipe nelle cōtrouersie della giuridittione senza alcuna ragione, anzi son di parere per l'istessa ragione, che chi non ascoltarà la Messa almanco il dì di Festa farà peccato; percioche la lasciarà senza causa alcuna legitima, essendo la sentenza nulla, & celebrandosi per tutto. Noli agnoscere timorem, vbi timor nō est. noli trepidare vbi non est timor, non fate, che si dica di voi, che sete stato sempre fedele al vostro Prencipe, & alla Serenissima Republica filij matris meę pugnauerunt contra me. anzi forzateui di vbidire al Precetto Apostolico: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non solamente propter iram, ma ancora propter conscientiam. Questo vi dico non perche io dubiti della vostra costanza, poiche son certo, così di voi, come di tutti gli altri di cotesta Città, che sete prontissimi a mettere la vita per il vostro Prencipe; ma accioche la giustitia della sua causa, laquale vi è manifesta, molto più palese vi si faccia con questa mia risposta. Per fine voglio auuertirui, che se ben li Signori vostri Venetiani hanno ordinato sotto pena della vita, che li Religiosi tutti tengano aperte le Chiese, & seguitino a celebrare, come prima faceuano, che ciò non hanno fatto per timore, che quelli i quali son ben affetti, & sanno, & seguitano la vera dottrina, che sono quasi tutti, hauessero da fare altramente di quello c'hanno fatto seguitando à celebrare, & essercitare tutti li Diuini ministerij, ma accioche per vano timore non s'intermettessero da alcuno in quella Città, che fù sempre Catto

lica,

lica, & hora più che mai professa di conseruarsi tale. Laonde non vuol patire, che ne gli essercitij di pietà si veda mutatione alcuna, ò che l'intermissione di essi ad alcuni sia occasione di precipitare, alqual male per interesse della Chiesa, il Prencipe è obligato in tutti i modi possibili de iure Diuino rimediare. Molte altre auttorità, & ragioni haueria potuto addurre in questo discorso a mio fauore, ma per la fretta che mi date, & per lo desiderio che hò di esser breue le tralascio, riserbandomi à scriuer di questa materia diffusamente in vn libro, che presto mandarò in luce in lingua latina della soprema auttorità del Prencipe secolare, fra tanto vi ricordo che legiate la Dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro, ilquale in tutto quello che si è detto di sopra è in nostro fauore, in particolare, in cap. nouit, de Iudicijs Notab. 3. & nel Manuale cap. 27. de Censuris. & che per non pericolare vi ritiriate a quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, liquali Prencipi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti Priuilegij come lor piace quando se gli rappresentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità delli Dominij à loro soggetti, à quel modo che il Sommo Pontefice fa nelli priuilegij dell'Indulgenze, & altre cose dipendenti dall'auttorità sua spirituale, li quali egli hora annulla, hora minuisce, hora accresce à suo piacere, & perche la dottrina che ho apportata non è mia, ma tutta di peso cauata dalli libri delli Santi, & Cattolici Dottori non addurrò altro hora per confirmatione di essa. Nostro Signore vi consoli.

